

REGOLAMENTO (CEE) N. 2057/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

che sospende i dazi doganali applicabili all'alcole di origine vinica ottenuto in Spagna e destinato ad essere utilizzato nel settore dei carburanti all'interno della Comunità nell'ambito di gare particolari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, punto 4, secondo comma, lettera b),

considerando che nel quadro del programma di smaltimento delle scorte di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi di intervento in seguito alle distillazioni comunitarie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, si è proceduto all'aggiudicazione di alcune partite di alcole destinato al settore dei carburanti all'interno della Comunità; che, in seguito a tale aggiudicazione, la Spagna ha spedito alcune partite di alcole verso altri Stati membri; che le partite suddette dovrebbero essere soggette ai dazi doganali residui, la cui riscossione non è giustificata tenuto conto dell'uso finale dell'alcole aggiudicato; che è necessario quindi sospendere integralmente tali dazi per agevolare lo smaltimento dell'alcole, tenendo conto dell'impegno di reciprocità assunto dalla Spagna in virtù dell'articolo 75 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per la sospensione dei dazi doganali residui, qualora fosse decisa una gara comunitaria avente ad oggetto la spedizione in Spagna di alcole di origine vinica detenuto dagli altri Stati membri;

considerando che occorre precisare che il controllo della destinazione specifica deve essere eseguito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3124/89⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono sospesi i dazi doganali sull'alcole etilico di origine vinica ottenuto in Spagna nell'ambito delle distillazioni contemplate dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e destinato ad essere utilizzato come carburante nella Comunità nell'ambito di gare particolari. Il controllo della destinazione è eseguito secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10